

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI, ADIBITI AD UFFICI E
MAGAZZINI DELL'UNITÀ TERRITORIALE ACI DI REGGIO EMILIA**

tra

L'ACI – Unità Territoriale di Reggio Emilia (di seguito chiamato ACI), con sede in Reggio Emilia, via Caprera n. 1/C, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, rappresentato, per la stipula del presente contratto dal Dott. Gabriele Gandini, Responsabile ad interim dell'Unità Territoriale ACI di Reggio Emilia

e

la Società Clean Service Emilia Società Cooperativa (di seguito chiamata L'impresa), con sede in Reggio Emilia, via Colletta n. 35 codice fiscale e partita IVA 02355280203 nella persona del Presidente Sig. Antonio Morini;

premesso che

- con determinazione n. 4 del 6 maggio 2015 della Direzione Compartimentale Emilia Romagna e Marche, è stata autorizzata la procedura in economia per l'affidamento dei servizi di pulizia locali per la Sede dell'Unità Territoriale ACI di Reggio Emilia, ai sensi degli artt. 53, 54 1° comma, lett. g) e 59 del vigente manuale delle procedure negoziali dell'Ente;
- con determinazione n. 6 del 15 giugno 2015 della Direzione Compartimentale Emilia Romagna e Marche, i servizi sono stati affidati alla Società Clean Service Emilia Società Cooperativa la quale ha formulato l'offerta più bassa, in conformità al paragrafo 5 della lettera d'invito, prot. n. RE/0002676/15 del 15.05.2015;
- l'impresa ha presentato polizza di assicurazione di responsabilità civile n. 5911454100054 stipulata in data 25.02.2015 con la Compagnia Assimoco S.p.A. a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi connessi all'esecuzione del presente contratto;
- l'impresa ha inoltre prestato cauzione sotto forma di polizza fideiussoria per un importo di € 5.250,00 pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale;
- l'impresa dichiara di essere in regola con quanto stabilito dalla legge n. 82 del 25.1.1994 e con il D. M. 7 luglio 1997, n. 274, nonché di possedere l'organizzazione, le persone ed i mezzi necessari per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;
- l'impresa dichiara di essere in possesso dei requisiti di partecipazione ed, in ogni caso, l'efficacia del presente contratto è condizionata risolutivamente all'esito positivo delle verifiche, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000
- il numero di CIG rilasciato dall'AVCP è 62229279CE e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
- con la stessa determinazione n. 6 del 15 giugno 2015 è stato nominato il Responsabile dell'esecuzione del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto, dai seguenti atti:
 - prescrizioni tecniche (Allegato 1/A);
 - dichiarazione d'offerta economica presentata dall'Impresa (Allegato 2);

4300001092



3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si farà riferimento al D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. in materia di appalti pubblici, al D.P.R. n.207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice), alle norme del codice civile e alla normativa in materia di contratti di diritto privato, nonché ai contratti collettivi di categoria ed alla normativa di settore.
4. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
5. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. L'impresa si impegna ad effettuare il servizio di pulizia e la disinfezione dei locali adibiti ad uffici e magazzini dell'Unità Territoriale ACI di Reggio Emilia, siti in Reggio Emilia, via Caprera n° 1/C (1° e 2° piano)
2. E' compresa nell'oggetto del contratto la fornitura e la distribuzione del materiale igienico-sanitario di buona qualità ed in misura adeguata (carta igienica, salviette asciugamani, sapone, bustine ecc), in conformità alle prescrizioni tecniche allegate.
3. Le prestazioni che l'Impresa deve fornire hanno lo scopo di mantenere costantemente elevato il livello di pulizia di tutte le superfici, sia interne che esterne (coperte e scoperte), di ciascun locale, con l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia e adottando corretti criteri tecnici di esecuzione ed adeguati mezzi, nel rispetto delle esigenze dell'Ufficio, nonché degli utenti dei servizi forniti dall'Automobile Club d'Italia.

Art. 3 – Durata e periodo di prova

1. Il presente contratto ha la durata di anni 4, a decorrere dal 01/07/2015 fino al 30/06/2019.
2. Il termine di scadenza potrà essere prorogato, per esigenze dell'ACI, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo saranno valide tutte le condizioni del presente contratto, compreso l'importo del servizio.
3. Per i primi tre mesi l'affidamento si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
4. Durante tale periodo, qualora l'Impresa non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare all'Impresa mediante posta certificata o lettera raccomandata.
5. All'iniziativa di recesso dell'ACI non potrà essere opposta, da parte dell'Impresa, la circostanza di avere già effettuato servizi di pulizia nei locali oggetto dell'appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
6. Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, all'Impresa spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.

Art. 4 - Orario del servizio

1. Il servizio di pulizia dovrà essere assicurato in tutte le giornate lavorative in cui l'Ufficio sarà operante. L'Impresa si impegna a far eseguire il servizio di pulizia, in base all'articolazione degli orari, stabilita nel paragrafo 4 delle prescrizioni tecniche.
2. Gli addetti impiegati nel servizio dovranno firmare, all'inizio ed al termine della giornata lavorativa, apposito registro o altro analogo strumenti che attestino la presenza che l'Impresa si impegna a mettere a disposizione dell'Unità Territoriale ACI sin dall'inizio dell'appalto.
3. Qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del lavoro, su precise indicazioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto della sede ACI, le prestazioni di pulizia potranno essere effettuate anche in fasce orarie diverse da quelle previste ed in ogni caso l'ACI potrà variare, in qualsiasi momento, i tempi di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all'Impresa almeno 7 (sette) giorni prima, senza che la stessa Impresa possa pretendere compensi di sorta.

Art. 5 - Articolazione e modalità del servizio

1. L'Impresa assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, e si impegna a svolgere, con personale, organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali di consumo propri e con gestione a proprio rischio, il servizio di pulizia compresa la disinfezione secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente contratto ed al paragrafo 3 delle prescrizioni tecniche, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d'arte e con la massima cura e diligenza.
2. L'Impresa, senza il consenso dell'ACI, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte; l'ACI si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note all'Impresa con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.

Art. 6 - Attività comprese nel servizio e prestazioni straordinarie

1. Il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, degli impianti, mobili, arredi e di quanto altro pertinente ai locali.
2. L'Impresa è tenuta, in particolare, ad eseguire esattamente le prestazioni che devono essere ripetute, rispettivamente, nell'arco della stessa giornata, settimanalmente, ogni quindici giorni, mensilmente, semestralmente, ogni qual volta sia necessario, e si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto e nel paragrafo 3 delle prescrizioni tecniche che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
3. Lo svolgimento delle attività previste con cadenza periodica (settimanale, quindicinale, mensile ecc.) deve essere effettuato in conformità alla pianificazione temporale ed al calendario delle frequenze riportato nel programma operativo che sarà consegnato entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto.
4. L'Impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione del calendario operativo delle prestazioni con frequenza periodica almeno (tre) giorni lavorativi prima della data di esecuzione programmata; in caso contrario, ove l'esito delle verifiche di cui al successivo art.23 ed al paragrafo 5 delle prescrizioni tecniche risulti negativo, verranno applicate le penali di cui all'art.29 del contratto.
5. Nel caso in cui venga richiesta all'Impresa lo svolgimento di prestazioni straordinarie non rientranti nelle attività descritte nel paragrafo 3 delle prescrizioni tecniche, l'ammontare del corrispettivo verrà determinato sulla base dei parametri indicati nel 5 comma dell'art.14. L'esecuzione delle prestazioni straordinarie di cui al 3 comma deve essere autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio, previa istruttoria e approvazione del preventivo.

Art. 7 - Estensione e riduzione del servizio

1. L'ACI ha la facoltà, nei limiti e secondo quanto previsto al successivo art.8 di sopprimere e/o variare, sia in modo temporaneo che permanente ed in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, in diminuzione o in aumento, il numero e/o la superficie dei locali oggetto del servizio, con la conseguente variazione del corrispettivo complessivo.
2. L'esclusione e/o l'inclusione (indipendentemente dalla ubicazione, dalla superficie e dalle caratteristiche dei locali), intese quali rinunce parziali e/o ampliamenti del servizio per la chiusura e/o l'apertura di uno o più locali è regolata dalle condizioni del presente contratto.
3. La quotazione per ciascun locale interessato, da portare in diminuzione o aumento al corrispettivo complessivo, sarà determinata concordemente tra le parti con stretto riferimento da un lato alle quotazioni dei locali già compresi nell'appalto, tenendo conto della superficie di ciascun locale e dall'altro alla superficie oggetto della variazione, utilizzando i parametri di cui ai commi successivi.
4. Per quanto concerne i lavori di pulizia dei locali adibiti prevalentemente ad Uffici:
 - a) la superficie complessiva da rapportare al corrispettivo previsto per gli stessi lavori di cui alle schede tecniche è stabilita in mq. 377,19;

- b) il risultato del rapporto tra il corrispettivo specifico pattuito per i lavori di cui trattasi, aumentato degli importi revisionali eventualmente intervenuti nel corso del contratto e la superficie complessiva ad uso uffici in mq. si applica alla superficie oggetto della variazione.
5. Le medesime modalità di computo sono da applicarsi anche per i locali prevalentemente od esclusivamente ad archivi, magazzini ed assimilabili la cui superficie complessiva è di mq. 38,63.
6. L'Impresa si impegna a dare esecuzione alle richieste avanzate dall'ACI ai sensi del 1° comma del presente articolo e ad accettare le conseguenti variazioni del corrispettivo determinato ai sensi dei commi precedenti.
7. L'ACI ha inoltre la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso del rapporto contrattuale, modifiche e/o ristrutturazioni anche sostanziali dei locali di ciascun immobile senza che da ciò derivi la variazione del corrispettivo convenuto, salva unicamente l'ipotesi di una contemporanea variazione della superficie complessiva dei locali stessi, nel qual caso, in accordo tra le parti, sarà proporzionalmente determinato l'aumento o la riduzione da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o minore superficie dell'immobile e dei parametri economici al mq. di cui ai commi precedenti.

Art. 8 - Variazioni del servizio

1. L'ACI potrà richiedere alla Società, nei casi previsti dal comma 2 dell'art.311 del D.P.R. n.207/2010, anche in via saltuaria ed occasionale, variazioni, in aumento o in diminuzione, dei servizi oggetto del presente contratto, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal presente contratto che la Società è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
2. Nel caso in cui la variazione superi il suddetto limite di un quinto, si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo, previo consenso della Società, tenuto conto dei parametri economici indicati all'art.16.
3. Le cause imprevedute o sopraggiunte che possono determinare variazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo, ipotesi di ristrutturazione organizzativa quali chiusura/apertura di uffici, rilascio di locali tenuti in locazione ovvero acquisizione di nuovi locali, ipotesi di riduzione/aumento del personale in servizio, intensificazione di alcuni servizi ovvero modifiche organizzative e logistiche che rendano, a parere dell'ACI, superflue le prestazioni, nonché esigenze sopravvenute determinate da misure ed interventi di razionalizzazione e contenimento dei costi gestionali.
4. Oltre alle varianti di cui ai precedenti commi 1 e 2, in conformità al comma 3 del suddetto art.311 del D.P.R. n.207/2010, qualora ricorrano obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili e sopravvenute alla stipula del contratto, l'ACI, nel proprio esclusivo interesse, potrà richiedere alla Società varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali e saranno contenute nel limite del 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto.
5. In ogni caso, in conformità al comma 6 dell'art.311 del DPR n.207/2012, con la sottoscrizione del presente contratto, la Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ACI purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'impresa se non è stata approvata dall'ACI, tramite il Responsabile/Direttore dell'esecuzione del contratto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art.311 del DPR n.207/2012, e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, per la Società, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 9 - Servizi integrativi e complementari

1. Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, l'ACI si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa l'espletamento di servizi ulteriori, complementari ed integrativi rispetto a quelli

contrattualmente previsti, comunque connessi alle attività oggetto del contratto, previa verifica del possesso di idonea autorizzazione, ove richiesta per legge.

2. Le condizioni economiche per lo svolgimento dei suddetti servizi saranno oggetto di contrattazione tra le parti, in conformità alle tariffe offerte in sede di gara e nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa regolante la materia dei contratti pubblici, tenuto conto dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lett.b) e c) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.

Art. 10 – Personale addetto

1. L'Impresa garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento, capacità professionali e massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
2. L'Impresa si impegna a rilasciare, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale addetto al servizio, specificando la qualifica, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare; l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, nonché il personale specializzato da adibire a lavori periodici. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro 5 (cinque) giorni da ciascuna variazione.
3. In caso di assenza prolungata dell'addetto al servizio, l'Impresa, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere alla sostituzione con altro dipendente, senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in maniera tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio.
4. L'Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio, ecc.) da parte del personale impiegato.
5. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento dell'ACI che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi l'Impresa si impegna a soddisfare le richieste dell'ACI con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa vigente.
6. L'Impresa si impegna inoltre a dotare i propri dipendenti durante l'esecuzione del servizio, di un camice o tuta recante il nome dell'Impresa, con tesserino di riconoscimento al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli uffici dell'ACI.
7. L'Impresa si impegna a vietare al personale l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed, in special modo, macchine per scrivere, apparecchiature informatiche, telefax, fotocopiatrici; l'uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
8. L'Impresa dovrà vietare al personale di effettuare nei locali dell'ACI qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto.
9. L'Impresa si impegna a tenere comunque indenne l'ACI da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio
10. L'Impresa si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all'attività svolta dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.

Art. 11 - Attrezzature e materiali impiegati nel servizio

1. L'Impresa si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.
2. Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né rumorose né sproporzionate alle attività per cui sono destinate.
3. L'Impresa dovrà provvedere alla disinfezione dei locali, dei servizi igienici, dei mobili, suppellettili, apparecchiature, telefoni e quanto altro di uso quotidiano, mediante prodotti dichiarati idonei ed autorizzati per l'uso.



Art. 12 – Oneri accessori

1. Restano a carico dell'ACI la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica nonché l'eventuale - ove possibile - messa a disposizione di un locale per l'immagazzinamento dei materiali di consumo e delle attrezzature e di un locale spogliatoio per il personale dell'Impresa.

Art. 13 – Rapporti tra le parti

1. La Società provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta relativa all'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società.
2. Per l'ACI i rapporti verranno tenuti con il Responsabile ad interim l'Unità Territoriale ACI di Reggio Emilia, Responsabile dell'esecuzione del contratto o con un suo incaricato che avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, controllare che il servizio sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.

Art. 14 - Corrispettivi

1. Per il servizio oggetto del presente contratto, l'ACI corrisponderà all'Impresa un importo mensile di € 1.093,75, oltre IVA, globale ed onnicomprensivo del materiale igienico-sanitario e di ogni onere e spesa connesso, salvo il caso di svolgimento di prestazioni straordinarie.
2. Tenuto conto degli orari e del numero di risorse dedicate del servizio, l'importo annuale del contratto è pari ad € 13.125,00, oltre IVA, per un complessivo totale, per l'intera durata del contratto pari ad € 52.500,00, oltre IVA.
3. Tutte le fatture per i servizi di pulizia effettuati negli Enti Pubblici devono essere assoggettate al regime di "reverse charge" come previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23/12/2014 n° 190 pubblicata sul G.U. del 29/12/2014 n° 300 suppl. ord. n. 99)
4. Il prezzo complessivo sarà soggetto a riduzione e/o integrazione nel caso di esclusione e/o inserimento di singoli locali ovvero nel caso di variazione della superficie dei locali.
5. I corrispettivi per le prestazioni straordinarie verranno determinati concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l'esecuzione, del costo orario della manodopera nel settore delle imprese di pulizia risultante dalle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della superficie dei locali stabilita secondo le modalità di computo fissate dall'art.7.
6. Gli oneri per la sicurezza verranno riconosciuti per l'intero periodo contrattuale in misura pari per ciascun anno, ad € 131,25, oltre IVA. I suddetti importi complessivi rappresentano una quota del corrispettivo riconosciuto all'impresa in forza del contratto e dell'offerta economica, talché la determinazione degli oneri per la sicurezza, in ottemperanza all'art.26, comma 5 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., non comporta – in alcun modo – incremento dei costi per l'ACI.

Art. 15 – Revisione del corrispettivo

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla revisione periodica dei corrispettivi unitari indicati nell'art.14.
2. A decorrere dal secondo anno contrattuale, detto corrispettivo potrà essere adeguato nel caso di aumenti dei prezzi dei fattori della produzione o in misura corrispondente alle variazioni percentuali che si siano verificate nel costo della mano d'opera nel settore delle imprese di pulizia sulla base dei dati forniti dagli enti competenti e dei costi di cui all'art.7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
3. La quota del corrispettivo riferita al costo della mano d'opera è convenzionalmente stabilita nell'80% (ottantapercento) del corrispettivo complessivo in vigore alla data di inizio dell'appalto.
4. Le richieste di adeguamento dovranno essere rivolte all'ACI – Unità Territoriale di Reggio Emilia almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza annuale e dovranno essere corredate di idonea documentazione quale la dichiarazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro e di associazioni e/o enti accreditati attestante gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera

nel settore delle imprese di pulizia ovvero di altra idonea documentazione a supporto del richiesto aumento. Le richieste presentate senza le suddette dichiarazioni o documentazioni saranno prive di effetto.

5. Sempre al fine della valutazione della variazione del compenso stabilito, determinata da variazioni nel costo della manodopera, saranno presi in considerazione aumenti dipendenti dal relativo contratto di categoria, leggi e disposizioni, che si verificheranno dopo la sottoscrizione del presente contratto.
6. L'adeguamento sarà comunque accordato all'esito di una istruttoria condotta dal Responsabile dell'esecuzione del presente contratto, la revisione verrà operata, su base annuale, sulla scorta dei dati di cui all'articolo 7, comma 4°, lett.c) e comma 5° del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, in difetto, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
7. In caso di proroga espressa per un periodo di 6 (sei) mesi, come previsto dall'articolo 6, l'importo dell'appalto non sarà soggetto a variazione.

Art. 16 - Fatturazione e modalità di pagamento

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Impresa dovrà emettere, salvo diversa disposizione, una fattura elettronica mensile posticipata, sulla base delle prestazioni effettuate, sia ordinarie che straordinarie, che dovrà essere intestata a Automobile Club d'Italia via Marsala n. 8 - 00185 Roma e trasmessa a questo ufficio secondo le modalità della nota del Ministero dell'Economia n. 16749 del 05/03/2015 e della circolare n. 1 del 09/03/2015 emanata dal MEF e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, utilizzando il seguente codice univoco dell'Unità Territoriale di Reggio Emilia: **24JPFA**.
2. Per la corretta gestione contabile, salvo diversa disposizione, le fatture dovranno portare in evidenza, oltre al codice univoco, la tipologia del servizio svolto, il periodo di riferimento, il numero di CIG n. 62229279CE, unico per tutto il periodo contrattuale, il numero del contratto SAP (che sarà fornito successivamente da ACI), totale da pagare (come da "reverse charge" indicato nell'art. 14 comma 3).
3. La Società prende atto che i riferimenti da apporsi sulle fatture sono da considerarsi come requisiti essenziali ai fini del pagamento delle fatture.
4. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data del protocollo della fattura, assegnato da questo ufficio, a mezzo bonifico, sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dalla Società in sede di stipula del contratto, previa verifica, da parte dell'ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
6. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.
7. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l'irregolarità, l'Ente potrà provvedere ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n.207/2010 per le inadempienze accertate.
8. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovuto al personale dipendente della Società, l'ACI si riserva di applicare l'art.5 del DPR n.207/2010.
9. Ai sensi del comma 8 dell'art.6 del DPR n.207/2010, nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l'ACI, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 17 – Impegni specifici dell'Impresa

1. L'Impresa si impegna a curare, mediante personale specializzato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare ed il controllo della loro buona esecuzione, nonché il livello di qualità del servizio.
2. L'Impresa si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte dell'ACI dei controlli, di cui al successivo art.23 sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Impresa potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l'Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
4. L'Impresa prende, inoltre, atto che nel corso dell'esecuzione del servizio gli immobili continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d'uso, da personale dell'ACI e da terzi; l'Impresa si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze dell'ACI e di quelle di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzione nell'attività lavorativa in corso.
5. L'Impresa dovrà espletare di sua iniziativa ed a sue spese tutte le pratiche occorrenti presso gli uffici per eventuali denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant'altro occorra per la completa esecuzione del servizio.
6. L'Impresa si impegna a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
7. L'Impresa si impegna a garantire, alla scadenza del contratto o comunque alla sua cessazione per qualsiasi motivo, la massima cooperazione per consentire il regolare trasferimento dei servizi al soggetto subentrante, svolgendo ogni attività strumentale allo scopo senza che ciò possa produrre oneri a carico di ACI.

Art. 18 - Obblighi nei confronti dei dipendenti

1. L'Impresa si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, a provvedere al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. L'Impresa garantisce all'ACI - esibendo, a richiesta, le relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ACI provvederà a segnalare tale situazione ai competenti Enti di previdenza nonché alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Art. 19 – Responsabilità dell'Impresa

1. L'Impresa si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI stessa a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili all'Impresa o al personale di cui l'Impresa risponda per legge e relativi al presente contratto.
2. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACI che di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

3. L'Impresa deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità ed impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACI che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, compresi i danni derivanti dall'uso di materiali/attrezzature inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.
4. L'Impresa ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle cose/locali/impianti danneggiati nell'ambito degli spazi interessati al servizio; l'ACI si riserva, comunque, in caso di inottemperanza dell'Impresa la facoltà di procedere, con addebito delle spese a quest'ultima, all'esecuzione d'ufficio per il ripristino delle cose danneggiate.

Art. 20 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro

1. L'Impresa, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e s.m.i. e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, l'Impresa si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, a dotarli dei dispositivi di protezione necessari per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. L'Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi descritti nelle prescrizioni tecniche e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
5. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

Art. 21 – DUVRI e costi per la sicurezza

1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.81/2008, allo stato attuale, sono stati determinati, per l'intero periodo contrattuale, in € 525,00 esclusa IVA.
2. Gli interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurali, nonché gli accorgimenti indicati nel DUVRI si presume siano sufficienti ad evitare rischi interferenziali; in ogni caso, con il supporto del responsabile della sicurezza ACI ed in accordo con la società, saranno valutate eventuali ulteriori interferenze con altre attività e, ove necessario, il DUVRI verrà adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi e della situazione dei luoghi e verranno determinati gli eventuali costi per approntare le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi.
3. L'ACI assicura che nei propri luoghi siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire alla Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
4. L'ACI si impegna, altresì, a cooperare con la Società all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, nonché a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze che dovessero insorgere.



5. Per operazioni particolarmente complesse la Società dovrà effettuare congiuntamente al Responsabile di Prevenzione e Protezione dell'ACI appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e, quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti.
6. La Società dovrà uniformarsi alle procedure di emergenza ed il pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le prestazioni contrattuali.

Art. 22 - Sciopero del personale

1. In caso di sciopero del personale addetto ai servizi oggetto del contratto, proclamato dalle organizzazioni sindacali, la Società dovrà preavvisare l'ACI con la maggiore tempestività possibile.
2. L'ACI opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

Art. 23 - Verifiche e controlli del livello di servizio

1. L'ACI, sia direttamente mediante propri incaricati sia in contraddittorio con il responsabile del Servizio dell'Impresa, procederà alla valutazione ed al controllo del livello di servizio al fine di verificare l'efficacia dello stesso in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni.
2. Le modalità di controllo, i livelli di qualità del servizio e gli strumenti di misurazione delle due tipologie di verifica sono definiti nel paragrafo 5 delle prescrizioni tecniche.
3. Gli esiti negativi delle verifiche daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art.29, fermo restando che l'Impresa dovrà, in ogni caso, eseguire le attività risultate non conformi o non regolari e puntuali ed adottare gli opportuni accorgimenti per assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali e dei livelli di qualità del servizio.
4. L'ACI, comunque, potrà in qualunque momento, anche senza preavviso - sia in proprio sia per mezzo di altre persone all'uopo delegate - eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l'adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente contratto e nelle leggi; nel caso di risultanze negative l'ACI ne darà comunicazione all'Impresa per le vie brevi - cui seguirà conferma scritta - con obbligo dell'Impresa medesima di adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 24 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.116 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000.
3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 25 - Cessione del credito

1. La cessione del credito può essere eseguita nelle modalità espresse all'art.117 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura provata autenticata e devono essere notificate all'ACI. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
2. E' fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. La legge n.136/2006 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione

anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.

Art. 26 - Fallimento della Società o morte del titolare

1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.
2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ACI proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa o recedere dal contratto.
3. Qualora la Società sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento della Società mandataria, l'ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzi delle altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
4. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i. e dell'art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 27 - Diffida ad adempiere - Risoluzione

1. Qualora l'Impresa manchi ad una qualsiasi delle prescrizioni definite nel contratto, nelle prescrizioni tecniche o dalla legge o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente ovvero in casi di reiterati inadempimenti in ordine all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti l'Impresa, fissando un congruo termine per l'adempimento.
2. Nell'ipotesi in cui l'Impresa, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, l'ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, salvo il risarcimento del danno subito.
3. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata o raccomandata e l'ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento della cauzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4. In ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa mediante posta certificata o raccomandata nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società in sede di offerta;
 - b) perdita, da parte della Società, dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura;
 - c) esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
 - d) avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACI;
 - f) gravi e ripetute violazioni della legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - g) gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
 - h) gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
 - i) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.
5. Il fallimento dell'Impresa comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

6. L'ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione, con deduzione, peraltro, delle spese che l'ACI stesso debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.
7. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto del contratto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario: L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 28 - Recesso

- 1.) L'ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società mediante posta certificata o raccomandata, nei seguenti casi:
 - a) giusta causa;
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, trasferimento, riduzione o soppressione di uffici;
 - c) esito negativo del periodo di prova.
- 2) Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.
- 3) L'ACI ha, altresì, la facoltà di recedere parzialmente dal contratto relativamente ad uno o più servizi, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, fatta salva la diminuzione del corrispettivo nella misura corrispondente all'avvenuta riduzione del servizio.
- 4) In caso di recesso, sia totale che parziale, l'Impresa ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Art. 29 – Applicazione delle penali

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt.23 e 27 l'ACI ha le seguenti facoltà:
 - qualora l'Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità e la cadenza previste nelle prescrizioni tecniche, potrà applicare una penale fino al 5% del corrispettivo mensile in ragione della gravità dell'inadempimento;
 - qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, potrà pretendere dall'Impresa la ripetizione a perfetta regola d'arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso;
 - qualora l'Impresa, su richiesta dell'ACI, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale all'Impresa i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art.30 che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo;
 - in caso di ritardi, sospensioni o interruzioni nel servizio da parte delle risorse dedicate, potrà applicare una penale pari ad 1/3 del corrispettivo giornaliero se l'assenza è pari o inferiore ad un'ora e ad un importo pari al canone giornaliero se l'assenza è superiore ad un'ora.
2. Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 3 (tre) giorni, l'ACI ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto, senza bisogno di messa in mora.
3. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente 5 (cinque) inadempienze, ovvero nel caso in cui le penali di cui al 2° comma dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l'ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo provvederà all'incameramento

- della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
4. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. L'Impresa potrà presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 10 (dieci) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ACI; trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, l'Impresa decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
 5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

Art. 30 - Garanzia definitiva

1. la Società ha prestato cauzione sotto forma di polizza fideiussoria n. 2086399 stipulata con la Compagnie Française d'Assurance per un importo pari a € 5.250,00, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione.
3. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre sette giorni dalla variazione qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
4. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il GIG n.62229279CE al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
7. In relazione a quanto sopra, la dichiarazione della Società di comunicazione dei dati viene allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.



Art. 32 - Riservatezza e trattamento dei dati

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art.7 del suddetto decreto.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società dovrà dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto siano considerati riservati e come tali trattati.
5. La Società è obbligata al rispetto del D.lgs 196/2003 e s.m.i., con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall'ACI, sollevando quest'ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi.

33. Codice di comportamento

1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 nr. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il testo integrale del codice, al quale si rinvia, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, www.aci.it, nella sezione bandi di gara.
2. La Società è tenuta a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.

34. Normativa in tema di contratti pubblici

1. La Società riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare la Società assume l'obbligo di comunicare immediatamente all'ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all'art.38 del D.gs. n.163/2006 e s.m.i., nonché rispetto all'art.84 del D.Lgs. n.159/2011 (normativa antimafia), come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
2. La Società prende atto che l'ACI si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
3. La Società è resa edotta, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

35. Condizioni di miglior favore

1. Periodicamente verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei parametri e dei prezzi per servizi uguali e/o analoghi quotati nei listini delle convenzioni e nel mercato elettronico Consip o di altre centrali di committenza. Qualora il prezzo offerto dalla Società fosse più alto rispetto al mercato di riferimento per servizi uguali e/o analoghi, la società si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti.
2. Qualora i parametri delle suddette convenzioni siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non accetti la modifica, è facoltà dell'Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13 del D.L. n.95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2012.

3. La Società garantisce all'ACI che qualsiasi condizione di miglior favore da essa eventualmente praticata a pubbliche amministrazioni per servizi analoghi sarà immediatamente e senza alcuna eccezione applicata al presente contratto.
4. Non è previsto il diritto di esclusiva a favore della Società, potendo l'ACI rivolgersi, in caso di necessità o per operazioni particolarmente complesse o per servizi integrativi e di supporto alla gestione degli eventi e delle manifestazioni, ad altra ditta specializzata debitamente selezionata.

Art. 36 – Foro competente

1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

Art. 37 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali, compreso il costo dell'eventuale registrazione e le spese contrattuali, compresa la spesa per il bollo.

Data 14/07/2015

L'AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA
Unità Territoriale di Reggio Emilia

CLEAN SERVICE EMILIA SOC. COOP.

Il Presidente

Postilla

L'Impresa dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 3 Durata e periodo di prova, commi 3, 4, 5, 6
- Art. 4 Orario del servizio, comma 3
- Art. 5 Articolazione e modalità del servizio, comma 2
- Art. 8 Variazione del servizio, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Art. 10 Personale addetto, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Art. 15 Revisione del corrispettivo, commi 4, 5, 6, 7
- Art. 16 Fatturazione e modalità di pagamento, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
- Art. 17 Impegni specifici della società, commi 2, 3, 5, 6, 7
- Art. 18 Obblighi nei confronti dei dipendenti, commi 1, 2, 3
- Art. 19 Responsabilità dell'Impresa, comma 1, 2, 3, 4
- Art. 20 Osservanza delle norme di sicurezza e salute sul lavoro, commi 3, 4, 5
- Art. 22 Sciopero del personale, comma 2
- Art. 23 Verifiche e controlli del livello del servizio, commi 1, 2, 3, 4
- Art. 24 Cessione del contratto, commi 1, 2, 3
- Art. 25 Cessione del credito, commi 2, 3
- Art. 26 Fallimento della società o morte del titolare, commi 1, 2, 3
- Art. 27 Diffida ad adempiere – Risoluzione, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Art. 28 Recesso, commi 1, 2, 3, 4
- Art. 29 Applicazioni delle penali, commi 1, 2, 3, 4, 5, 5
- Art. 30 Garanzia definitiva, commi 1, 2, 3
- Art. 31 Tracciabilità dei flussi finanziari, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Art. 32 Riservatezza e trattamento dei dati, commi 4, 5
- Art. 33 Codice di comportamento, commi 1, 2
- Art. 34 Normativa in tema di contratti pubblici, commi 1, 2, 3
- Art. 36 Foro competente, comma 1
- Art. 37 Oneri fiscali e spese contrattuali, comma 1.

Data 14/07/2015

PER ACCETTAZIONE

CLEAN SERVICE EMILIA SOC. COOP.